

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/Cf (2001/2002)

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Avv. Michele PIERRO	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 6 maggio 2002, ha adottato le seguenti decisioni i cui dispositivi qui di seguito si trascrivono:

- 1. RECLAMO DELL'A.C. ATLETICO BORGIO 1993 AVVERSO LA VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELL'1.11.2000**
- 2. RECLAMO DEL F.C. CASTELDEBOLE 1966 AVVERSO LA VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELL'1.11.2000**

La Corte federale, pronunciando sui reclami come in epigrafe proposti dall'A.C. Atletico Borgo 1993 e dal F.C. Casteldebole 1966, entrambe di Bologna, così decide:

- in parte li dichiara improcedibili ed in parte li respinge;
- ordina l'incameramento delle relative tasse

* * * * *

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Avv. Salvatore CATALANO	- Componente
Avv. Michele PIERRO	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

ha adottato le seguenti decisioni che qui di seguito si trascrivono:

3. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 30 COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE E 20 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTI- ZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI

La Corte federale, sulle richieste del Presidente federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato il parere di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi:

calciatori

Amato Angelo, Amato Francesco, Castagno Michele,
Luceri Sandro, Montesano Franco, Spataro Claudio,
Colonna Gianluca e Capozzi Angelo:

sfavorevole in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio;

dirigenti

Auriemma Raffaele e Pulizzi Giuseppe:

sfavorevole in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio.

4. RICHIESTA DI PARERE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI IN RELAZIONE AL CONTRASTO TRA L'ART. 39 DELLE N.O.I.F. E L'ART. 6 DELLA L.R. 30.12.200 N. 36 CIRCA GLI OBBLIGHI DELLE SOCIETA' IN ORDINE AI CERTIFICATI MEDICI DI IDONEITA' SPORTIVA

La Corte federale, sulla richiesta di parere come in epigrafe proposta, delibera il non luogo a provvedere in quanto, trattandosi di parere sulla legittimità di disposizioni federali, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto federale e dell'art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva, il relativo procedimento può essere promosso solo dal Presidente federale o dal Presidente della Corte federale.

* * * * *

IL PRESIDENTE
(dott. Pasquale de Lise)

Pubblicato in Roma il 7 maggio 2002

IL SEGRETARIO
(dott. Guglielmo Petrosino)

IL PRESIDENTE
(dott. Franco Carraro)